



COMUNE DI CASALBORGONE

PROVINCIA DI TORINO

P.zza C. Bruna n. 18 – 10020 – Casalborgone (TO)

C.f. 82500490014 – Tel.011.9174302 – Fax 011.9185007 - E.mail:casalbrgone@ruparpiemonte.it

ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 15/10/2009

OGGETTO MANUTENZIONE DI FOSSI, RIVI E SCOLATORI NEL COMUNE DI CASALBORGONE.

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell' art. 15 comma 1, 16 comma 1, art. 31, art. 32 e art. 33 comma 2 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni:

- su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
 - a) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
 - b) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:
 - a) aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade;
 - b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
 - c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
- i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi ;
- coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;
- gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 96 del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" sono vietati tra l'altro:

- Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

- Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piante aderenti alle sponde;
- La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
- Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

RILEVATO altresì che ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 15 maggio 1996, 8/EDE, non è richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/39 per gli interventi di:

- rimozione dei rifiuti solidi, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata;
- taglio e sgombero dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea – con posa ed accatastamento in luogo di sicurezza – che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti;

RITENUTO che sia necessario provvedere al più presto alla pulizia dei fossi ed all'eventuale rimozione dei manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque, onde evitare situazioni di pericolo o di rischio igienico;

RITENUTO altresì necessario provvedere alla rimozione della vegetazione sulle rive di tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, mantenendo comunque le ceppaie;

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 267/2000 e della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa e ai fini della sicurezza del territorio:

A tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali o vicinali ad uso pubblico, a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, **di eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade entro 30 giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza;

A tutti i proprietari di terreni confinanti con corsi d'acqua, a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi **di eseguire o far eseguire la pulizia delle sponde dei corsi d'acqua entro 30 giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza

Che il materiale risultante da tale pulizia deve essere trasportato in luogo idoneo al suo recepimento;

AVVERTE

che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine di cui sopra:

- alla esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati;
- all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge;

COMUNICA

Che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza;

DISPONE


il Corpo di Polizia Municipale, il Servizio Tecnico Comunale e le altre Forze di Polizia sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio.

Si informa inoltre, così come previsto dall'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 gg. o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notificazione del presente atto.

Si invia la presente all'Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e per quanto di competenza:

IL SINDACO
AMOS GIARDINO




ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di aver pubblicato il sopra esteso atto all'Albo Pretorio Comunale

Dal 19/10/09 al 18/11/09

Casalborgone, li 28/01/2010

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE
Carlo Dr. Bosica



IL MESSO COMUNALE

